



Schutzkonsortium Südtirol
Condifesa Alto Adige

Statuto del HAKO Condifesa Alto Adige

Modifica approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 23 aprile 2026.

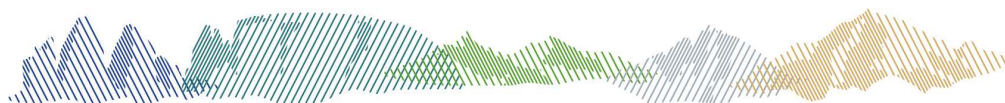
L'associazione è stata riconosciuta come persona giuridica di diritto privato con DM 1341 del 08.06.1974 e con decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 30.08.2005 n. 198/1.1 ed iscritto nell'apposito registro con il numero 241. Il decreto è stato pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino – Südtirol n. 37/I-II del 13.09.2005.

HAKO
Hagelschutzkonsortium Südtirol
Condifesa Alto Adige

I-39100 Bozen/Bolzano
Schlachthofstraße/Via Macello 30/C

Tel. +39 0471 256028
info@hako.bz.it · www.hako.bz.it

St.-Nr./Cod.fisc. 80000630212
DM 08.06.1974 nr. 1341



TITOLO I – DENOMINAZIONE E SEDE – DURATA

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita una associazione di produttori agricoli con la denominazione "HAKO Condifesa Alto Adige", in lingua tedesca "HAKO Schutzkonsortium Südtirol" (di seguito anche "Consorzio"). L'ente, quale Organismo collettivo di Difesa ai sensi della normativa vigente, assume la veste giuridica di associazione con personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, con sede in provincia di Bolzano ed attualmente nel comune di Bolzano. L'associazione svolge, nel rispetto delle norme vigenti, la propria attività su tutto il territorio nazionale.
2. In riferimento al punto precedente si stabilisce che può essere utilizzata anche l'abbreviazione "HAKO", quale forma abbreviata della denominazione del Consorzio, utilizzabile sia autonomamente sia unitamente ad altri elementi descrittivi previsti dal regolamento interno del Consorzio.
3. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione può essere trasferita la sede nell'ambito del comune di Bolzano, possono essere istituite, trasferite o sopprese sedi secondarie, unità locali, sedi amministrative, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Il trasferimento della sede in comune diverso è deliberato dall'Assemblea Generale.
4. L'ente può altresì promuovere e costituire, nonché associarsi o assumere partecipazioni in fondi mutualistici, in altre società, consorzi, aziende, enti ed associazioni o reti di imprese di qualunque natura e oggetto, anche in qualità di socio unico o socio controllante, che abbiano finalità direttamente o strumentalmente utili al raggiungimento degli scopi statutari, come nello specifico ASNACODI ITALIA, Associazione Nazionale Condifesa, con sede in Roma.

Art. 2 DURATA

1. Il Consorzio ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Generale, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - FINALITA' ISTITUZIONALI

Art. 3 FINALITA' ISTITUZIONALI E ATTIVITA'

1. Il Consorzio, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto la promozione dell'utilizzo e l'estensione di strumenti di gestione del rischio in agricoltura, al fine della tutela del reddito delle imprese agricole dei soci, promuovendo pratiche di gestione aziendale a tutela del reddito delle imprese agricole associate ed ispira la sua azione ai principi della mutualità, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza.
2. A tal fine il Consorzio realizza, in favore dei soci, attività, iniziative e progetti, anche in gestione diretta, finalizzati alla difesa delle produzioni agricole, vegetali e zootecniche nonché delle strutture aziendali e infrastrutture agricole, contro le calamità naturali, le avversità atmosferiche, gli incidenti ambientali, le epizootie, le fitopatie, le infestazioni parassitarie ed altri eventi, anche non consistenti in fenomeni naturali, compresi i danni da fauna selvatica o animali, suscettibili di incidere negativamente sui redditi e i ricavi dei soci.
3. In particolare, il Consorzio, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale, delle Regioni e Province Autonome vigente ed applicabile, e in diretta attuazione delle finalità istituzionali, promuove e realizza in favore dei soci:
 - a. la difesa, anche a carattere sperimentale, delle produzioni e strutture aziendali dei

- soci per la prevenzione dei danni, da attuarsi con tutti i sistemi tecnologicamente disponibili;
- b. la stipula di contratti di assicurazione, in nome proprio e per conto dei soci o in nome e per conto dei soci, per la copertura dei danni e delle perdite di reddito e di ricavi conseguenti agli eventi di cui al precedente comma 2.;
 - c. la costituzione e la gestione di fondi di mutualità nonché l'adesione e la partecipazione a fondi mutualistici o in generale iniziative mutualistiche, anche di livello nazionale, regionale o interregionale, per il conseguimento delle finalità istituzionali;
 - d. lo studio di soluzioni assicurative e mutualistiche di gestione dei rischi in agricoltura, anche sperimentali, utili per la difesa del reddito delle imprese agricole;
 - e. il monitoraggio, gestione e la diffusione dei dati agrometeorologici e fitopatologici, dati agronomici e di qualunque altro dato ed informazioni utile alla gestione e prevenzione dei fenomeni dannosi per le produzioni agricole dei soci, la conseguente elaborazione, studio e analisi tramite tutte le tecnologie disponibili;
 - f. la partecipazione a bandi locali, regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla ricerca di strumenti nel settore della prevenzione dei danni meteorologici, biotici o abiotici nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali;
 - g. l'informazione, anche in qualità di editore, e la formazione degli associati;
 - h. ogni altra attività che, direttamente o indirettamente, sia utile e possa concorrere al conseguimento delle finalità istituzionali nell'interesse degli associati e per l'incremento dei servizi alle imprese agricole.
 - i. Il Consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può effettuare acquisizioni patrimoniali, ricevere donazioni e aderire, partecipare, costituire società, enti ed associazioni, costituire fondi di mutualità ai sensi della legge, le cui finalità concorrano, direttamente, indirettamente o strumentalmente, al raggiungimento degli scopi sociali.
 - j. Il Consorzio può svolgere altre attività, in misura non prevalente, anche in favore di non associati.
 - k. Il Consorzio può organizzare eventi, riunioni tecniche, convegni per sensibilizzare e formare gli associati, persone non associate e per promuovere azioni collegati all'attività istituzionale;
4. Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali ed allo svolgimento delle attività sociali compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di uffici attrezzature ed impianti e la partecipazione ad appalti/bandi pubblici e privati. Nell'ambito delle attività sopraelencate il Consorzio potrà promuovere scambi di esperienza e avviare collegamenti con società, enti, organizzazioni e con organismi Nazionali ed Internazionali, che perseguono le stesse finalità, al fine del raggiungimento degli scopi sociali

Art. 4 REGOLAMENTI

- 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, i criteri, le regole e le modalità relative in particolare al funzionamento organizzativo, tecnico, amministrativo e contabile, alle sanzioni applicabili ai soci, al funzionamento dei fondi mutualistici, alle elezioni e organizzazione delle assemblee elettive, sono disciplinati con uno o più regolamenti approvati dall'Assemblea Generale.
- 2. Nei regolamenti potranno essere ulteriormente stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei

Comitati tecnici se verranno costituiti.

TITOLO III – DEGLI ASSOCIATI

Art. 5 ASSOCIATI

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono associarsi gli imprenditori agricoli, che svolgono l'attività di cui all'art. 2135 c.c., in forma individuale o collettiva, che abbiano:
 - a. la sede in provincia di Bolzano,
 - b. o in una delle province confinanti con quella di Bolzano,
 - c. la sede in altre Province d'Italia, ma con coltivazioni in provincia di Bolzano,
 - d. in caso di enti collettivi ove la maggioranza dei soci abbiano la residenza nella provincia di Bolzano, anche se gli appezzamenti coltivati si trovano in altre Province d'Italia.
2. Non possono essere associati gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati o persone fisiche o giuridiche la cui attività sia in contrasto con gli scopi dell'associazione
3. Possono altresì aderire persone fisiche o giuridiche diverse dagli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1., la cui attività non sia in contrasto con gli scopi dell'associazione.

Art. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE

1. L'aspirante socio deve presentare domanda scritta, anche in forma digitale, al Consiglio di amministrazione.
2. La domanda deve riportare i dati anagrafici, aziendali e produttivi, secondo le procedure e lo schema di domanda predisposti dal consiglio di amministrazione, tenendo conto della forma giuridica del richiedente.
3. Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio ha effetto dopo 15 (quindici) giorni dalla ricezione da parte del Consorzio della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata a r. o PEC indirizzata alla società.
4. Con la domanda l'aspirante socio dichiara di assumere i seguenti obblighi:
 - a. osservare le norme del presente statuto e dei regolamenti associativi;
 - b. effettuare i versamenti di tutti i contributi previsti dallo statuto;
 - c. adempiere alle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi del Consorzio, anche con riferimento all'adozione di idonee forme di garanzia nell'assolvimento degli obblighi contributivi.
5. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti i dati ed il possesso dei requisiti dichiarati.
6. L'associato è tenuto a comunicare immediatamente le eventuali variazioni alle informazioni fornite, che acquistano efficacia dal momento della loro ricezione da parte del Consorzio. In caso di ritardo o di omissione di tali comunicazioni il Consorzio potrà egualmente esigere il pagamento di quanto dovuto in base alle precedenti dichiarazioni, salvo rettifiche o integrazioni d'ufficio.
7. Il consiglio di amministrazione si pronuncia sulla domanda di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo e l'attività svolta, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine senza alcuna pronuncia, anche interlocutoria, la domanda si intende accolta. Il Consiglio d'amministrazione deve, entro 90 (novanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio d'amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente

convocata, in occasione della successiva convocazione.

8. In ipotesi di accoglimento espresso o tacito della domanda di ammissione, la stessa si intende accolta a far data dalla rispettiva ricezione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 OBBLIGHI DEI SOCI

1. Gli associati sono obbligati, fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché al pagamento dei seguenti contributi associativi, determinati dal Consiglio di amministrazione sulla base delle delibere dell'Assemblea Generale:
 - a. un contributo di ammissione una tantum, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, con le modalità ed entro il termine stabilito o comunque entro la data di versamento dei contributi di cui alle seguenti lettere b., c., d., e., f. e g.;
 - b. un contributo annuale a titolo di autofinanziamento, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione;
 - c. qualora assicurino le rispettive produzioni, un contributo annuale destinato alla copertura assicurativa e alle spese di funzionamento del Consorzio, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione;
 - d. qualora non assicurino le produzioni, un contributo annuale destinato alla copertura delle spese di funzionamento del Consorzio, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione;
 - e. contributi per l'adesione alle coperture mutualistiche, qualora aderiscano a tali iniziative;
 - f. un contributo, in caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi, nella somma stabilita dal Consiglio di Amministrazione a titolo di sanzione;
 - g. eventuali altri contributi per iniziative specifiche.
2. In nessun caso i contributi sono rivalutabili o ripetibili. Il versamento dei contributi non genera diritti di partecipazione ed in particolare non determina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.
3. I contributi sono versati nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 SUCCESSIONE

1. Nel caso di morte di un associato gli eredi sono tenuti ad adempiere alle obbligazioni da esso assunte nei confronti del Consorzio. Il rapporto associativo può continuare con gli eredi, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione, e che dichiarino la volontà di proseguire nel rapporto associativo entro 120 giorni dall'apertura della successione.
2. In caso di comunione ereditaria, gli eredi, entro 120 giorni dalla data di apertura della successione, devono indicare un rappresentante comune nei confronti del Consorzio. Se non viene comunicato il nome del rappresentante nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dal Consorzio a uno degli eredi sono efficaci nei confronti di tutti.
3. Nel caso di società o persone giuridiche che procedono alla trasformazione in altre forme giuridiche ovvero che procedano ad altre operazioni straordinarie, il rapporto può proseguire con l'ente che succede nei rapporti attivi e passivi, a condizione che permangano i requisiti per l'ammissione.
4. Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare in merito alle richieste di subentro che devono essere presentate entro il termine di 120 giorni dall'evento.
5. Il rapporto associativo non è trasmissibile in nessun caso, fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti commi.

Art. 9 SANZIONI

1. Al socio che non adempia a qualsiasi delle obbligazioni assunte o non esegue le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali, indipendentemente dalla azione di recupero di quanto dovuto e di risarcimento per danni eventualmente arrecati, sono applicabili le seguenti sanzioni:
 - a. diffida;
 - b. sanzione pecuniaria;
 - c. sospensione a tempo determinato dai diritti sociali, fermi gli obblighi assunti;
 - d. esclusione, nei casi previsti dallo statuto.
2. Le sanzioni di cui ai punti a., b. e c. del precedente comma sono applicate dal Consiglio di Amministrazione, secondo modalità stabilite con regolamento associativo e, limitatamente alle sanzioni di cui alla lettera a. e c. del precedente comma, con provvedimento motivato, da notificare, con raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC entro 20 (venti) giorni dalla data della relativa delibera.
3. Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione nei casi e secondo le modalità indicate al successivo art. 11.

Art. 10 RECESSO

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
 - a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b. per dichiarazione volontaria, da comunicarsi in forma scritta con raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC al Consiglio di amministrazione.
 - c. che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
 - d. che cessi in via definitiva la propria attività agricola;
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito al recesso e provvede, in conseguenza, nell'interesse del Consorzio.
3. Il recesso ha effetto in ogni caso dalla data di accoglimento dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione o comunque in assenza di espressa delibera da parte del Consiglio di amministrazione entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento da parte del Consorzio della comunicazione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio d'amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.
4. Nei casi di cui al precedente comma 1 lettera a., c. e d. il socio è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto la perdita dei requisiti, documentandola in modo appropriato al fine di far risultare la causa che ha effetto immediato.
5. Il socio receduto dal Consorzio è in ogni caso obbligato all'adempimento degli obblighi assunti prima della cessazione del rapporto associativo ed è tenuto, in particolar modo, a versare i contributi associativi al Consorzio, così come i debiti accumulati, complessivi tutti gli accessori, importi e costi assicurativi anticipati dal Consorzio a favore dell'associato, secondo i termini e le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il recesso diventa in ogni caso effettivo solo dopo l'avvenuto pagamento di tutti i debiti da parte dell'associato o eventuali eredi come previsto all'art. 8. Nel tempo che intercorre dalla presentazione della domanda di recesso all'adempimento di quanto previsto al comma 5., l'associato viene classificato come sospeso dai diritti sociali, fermi gli obblighi assunti.

Art. 11 ESCLUSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso l'associato che:

- a. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
 - b. perda i requisiti per l'ammissione;
 - c. non adempì integralmente gli obblighi assunti e/o stabiliti dal Consiglio d'amministrazione; previa intimazione degli organi competenti ad adeguarsi entro il termine stabilito;
 - d. non osservi lo statuto, i regolamenti le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - e. con la propria condotta rechi danno morale o materiale al Consorzio;
 - f. non abbia aderito ad alcuna forma di copertura, assicurativa o mutualistica, deliberata dal Consorzio per almeno 5 (cinque) anni.
2. L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro 20 (venti) giorni dall'adozione della delibera da parte del Consiglio di amministrazione; Il socio può ricorrere avverso la delibera di esclusione secondo l'art. 24, comma 3 c.c.;
 3. Il socio escluso obbligato all'adempimento degli obblighi assunti prima della cessazione del rapporto associativo ed è tenuto, in particolar modo, a versare i contributi associativi ancora dovuti al Consorzio, così come i debiti accumulati, importi e costi assicurativi anticipati dal Consorzio a favore dell'associato, secondo i termini e le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV – PATRIMONIO – ENTRATE – BILANCIO

Art. 12 PATRIMONIO - ENTRATE

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito da:
 - a. da un fondo comune, costituito dai contributi di ammissione;
 - b. dai contributi associativi annuali versati dai soci a titolo di autofinanziamento, per la parte non destinata alla copertura degli oneri di esercizio;
 - c. dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea Generale destinerà alla costituzione di riserve;
 - d. dai beni mobili ed immobili che per acquisto, lascito, donazione, usucapione o comunque per altre cause vengano in proprietà del Consorzio.
2. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
 - a. contributi associativi di ammissione e annuali;
 - b. contributi associativi a qualsiasi altro titolo;
 - c. eventuali contributi privati o pubblici, rendite patrimoniali, ove esistenti.
 - d. contributi ai fondi mutualistici;
3. Le entrate del precedente comma 2., lettera a., b. e c. saranno utilizzate per la copertura delle spese di gestione amministrative del Consorzio. Le entrate del precedente comma 2., lettera d. saranno utilizzate per lo scopo istituzionale dei relativi fondi mutualistici e possono essere utilizzate anche per coprire eventuali spese di gestione e riassicurative dei relativi fondi mutualistici.
4. Il patrimonio del Consorzio non può essere distribuito tra i soci. L'assemblea può autorizzare il Consiglio di Amministrazione di disporre dalla riserva, secondo il precedente comma 1., lettera c., per far fronte a particolari esigenze sociali e istituzionali.

Art. 12-A TESORERIA – RENDICONTAZIONE DEL TESORIERE

1. Tesoriere Il Consiglio di amministrazione può affidare il servizio di ricevitoria – tesoreria del Consorzio a un Istituto abilitato.
2. Il Ricevitore - Tesoriere dà esecuzione ai mandati di pagamento e provvede all'incasso di tutti gli importi spettanti all'associazione. Alla fine dell'esercizio il Ricevitore – Tesoriere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e firmare se conforme alle

scritture, il conto della sua Gestione.

Art. 13 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
2. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio redatto secondo le normative civilistiche vigenti e integrate sulla base della prassi emanata per la redazione dei bilanci d'esercizio degli enti non profit ove applicabile e compatibile; unitamente al progetto di bilancio il Consiglio di Amministrazione predispone una relazione sull'attività svolta durante l'esercizio. Inoltre il Consiglio di amministrazione predispone anche un bilancio preventivo accompagnato di un prospetto delle attività annuali da svolgere.
3. Il bilancio e il bilancio preventivo sono a disposizione dei soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la prima convocazione delle Assemblee parziali, ove convocate, o dell'Assemblea Generale.
4. Il bilancio e il bilancio preventivo sono sottoposto dal consiglio di amministrazione all'approvazione dell'Assemblea Generale entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro centottanta giorni qualora particolari ragioni lo richiedano, proponendo altresì la destinazione dell'avanzo o la copertura del disavanzo d'esercizio.
5. Per la natura e le finalità del Consorzio, non potranno prodursi avanzi ripartibili in modo diretto e indiretto né potranno essere distribuiti, in alcun modo, fondi, riserve o capitali. Eventuali eccedenze saranno riservate per iniziative statutarie negli esercizi successivi.

Art. 14 RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i termini e le modalità di riscossione dei contributi associativi e delle somme destinate alla copertura assicurativa o mutualistica. E' facoltà del consiglio di amministrazione deliberare il ricorso all'emissione dei ruoli consortili "non erariali" che vengono resi esecutivi dall'Ente impositore secondo le disposizioni di legge. La riscossione può aver luogo anche in due o più soluzioni.
2. Entro il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione dell'ammontare dovuto, l'associato può proporre opposizione al consiglio di amministrazione, il quale decide entro i successivi 10 giorni, trascorsi i quali, comunque, il ricorso si intende respinto e si può procedere alla riscossione.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Comitato Esecutivo ove costituito;
 - d. il Presidente;
 - e. Il Collegio Sindacale;
2. i Comitati di gestione dei fondi mutualistici, ove costituiti.

Art. 16 ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea Generale è costituita dai soci che risultano iscritti al libro soci da almeno 90 (novanta) giorni ed in regola con il pagamento di tutti i contributi associativi ovvero, in ipotesi di convocazione delle assemblee parziali ai sensi del successivo art. 17, dai delegati nominati in senso a tali assemblee.
2. L'Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata ogni anno, entro 120 (centoventi)

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 (centottanta) quando particolari esigenze lo richiedano, per deliberare circa l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o ne sia fatta motivata richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.

3. L'assemblea è convocata, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su decisione del Consiglio di Amministrazione, presso la sede legale o altrove nel territorio dello Stato, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione mediante lettera, PEC o mail inviata a ciascun socio, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento indirizzata ai componenti dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. In alternativa, la convocazione può essere effettuata, entro lo stesso termine, mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione su un quotidiano a diffusione almeno locale.
4. Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la data, il luogo, l'ora della prima e eventualmente della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno e, nel caso di proposte di modifiche dello statuto, l'indicazione degli articoli da modificare.

Art. 17 ASSEMBLEE PARZIALI

1. L'Assemblea generale dei Soci può essere preceduta da assemblee parziali quando deliberato dal Consiglio di amministrazione, in particolare se il numero dei soci iscritti al libro soci è superiore a 500. Il Consiglio di amministrazione ne stabilisce il numero e il luogo, tenendo conto della distribuzione territoriale degli associati.
2. Le Assemblee parziali, costituite dai soci che risultano iscritti al libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento dei contributi associativi, sono convocate con le forme prescritte per l'assemblea generale, sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente; eleggono i delegati che parteciperanno all'Assemblea Generale.
3. Le assemblee parziali eleggono, con sistema proporzionale, un delegato all'Assemblea Generale ed un supplente del delegato ogni n. 50 (cinquanta) voti dei Soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea parziale; se il numero dei voti non è multiplo di 50 (cinquanta) ed il resto supera il 25 (venticinque), viene eletto un delegato ed un supplente anche per questo resto. I delegati ed i supplenti devono essere Soci del Consorzio.
4. L'avviso di convocazione, oltre che recare esplicitamente quale argomento all'ordine del giorno la nomina dei delegati, deve riportare le materie che saranno oggetto dell'Assemblea Generale.
5. Nelle assemblee parziali ciascun socio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di due deleghe. La delega, a pena di invalidità, deve risultare da atto scritto, anche in calce all'avviso di convocazione.
6. I delegati e i supplenti dei delegati sono nominati per la specifica Assemblea Generale. Non possono essere eletti quali delegati i membri degli organi amministrativi o di controllo, né i dipendenti del Consorzio.
7. L'assemblea parziale è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.
8. Il Presidente dell'assemblea parziale redige e sottoscrive, al termine dell'assemblea, apposito verbale, che deve contenere i nominativi dei delegati all'Assemblea Generale e dei supplenti.
9. Le assemblee parziali possono tenersi anche per audio/video conferenza, secondo quanto indicato all'art. 18, commi 2 e 3 del presente Statuto con riferimento all'Assemblea Generale.

Art. 18 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. Nell'Assemblea Generale spetta ad ogni associato o – in caso di convocazione delle assemblee parziali – ad ogni delegato un voto. L'associato o delegato assente può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato o delegato mediante delega scritta. Ciascun associato non può rappresentare in Assemblea più di 2 (due) soci e, in caso di convocazione delle assemblee parziali, ogni delegato non può rappresentare in Assemblea più di un altro delegato.
2. Persone giuridiche e società sono rappresentati dal relativo rappresentante legale, risultanti dall'estratto aggiornato della Camera di Commercio;
3. L'Assemblea Generale può tenersi anche per audio/video conferenza, a condizione che:
 - a. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.
4. Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare all'assemblea anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.

ART. 19 VOTAZIONI

1. L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e in sua assenza o impedimento da un Vice- Presidente o da un consigliere delegato dal Presidente.
2. Salvo quanto precisato al successivo comma 4., l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei voti – 50% più 1 (uno) dei diritti di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.
3. Salvo quanto precisato al successivo comma 4., le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano. L'elezione degli organi si effettua con voto palese, a maggioranza, ma potrà anche avvenire per acclamazione.
4. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei voti degli associati o delegati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati; nella la seconda convocazione l'assemblea qualunque sia il numero dei voti presenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.
5. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore del Consorzio; in caso di impedimento la nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni devono risultare da verbale redatto su apposito libro istituito e sottoscritto dal Presidente e dal segretario e tenuto conformemente agli artt. 2215 c.c. e seguenti. Le assemblee straordinarie devono risultare da verbale redatto da un notaio.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono vincolanti per tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

Art. 20 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. È di competenza dell'Assemblea ordinaria:
 - a. approvare i bilanci, le relazioni, il bilancio sociale ove predisposto, nonché i bilanci preventivi e il prospetto indicante il programma delle attività da svolgere;
 - b. eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, stabilendone il numero dei componenti e determinandone gli emolumenti;
 - c. eleggere i membri elettivi del Collegio Sindacale, eleggerne il presidente, determinandone gli emolumenti;
 - d. deliberare le forme di gestione dei rischi e gli strumenti di attuazione delle iniziative per il perseguimento dello scopo sociale;
 - e. stabilire i criteri per la determinazione di tutti i contributi associativi posti a carico degli associati;
 - f. deliberare la costituzione di fondi necessari per il conseguimento delle finalità istituzionali;
 - g. approvare i regolamenti associativi, di cui al precedente art. 4;
 - h. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - i. deliberare l'istituzione e la partecipazione a fondi mutualistici, ed approvare i relativi regolamenti di funzionamento, nonché la partecipazione ad altre iniziative mutualistiche;
 - j. eleggere i membri dei Comitati di Gestione dei Fondi Mutualistici, determinandone gli emolumenti;
 - k. la sostituzione fino alla fine naturale del mandato dei membri dei vari organi qualora non vi abbia provveduto il Consiglio di amministrazione entro le rispettive competenze;
 - l. deliberare sulle materie attinenti alla gestione dell'associazione, riservate alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto o ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
2. L'Assemblea Straordinaria delibera:
 - a. sulle modifiche dello Statuto;
 - b. sullo scioglimento del Consorzio e sulla nomina del/i liquidatore/i;
 - c. sulla trasformazione, la fusione o la scissione del Consorzio.

Art. 21 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è composto da 15 (quindici) membri eletti tra i soci secondo quanto deliberato dall'Assemblea Generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea sulla base di liste sottoscritte da almeno 500 soci aventi diritto al voto, con le modalità previste dal regolamento associativo. Le liste sono da notificare alla sede dell'associazione entro 5 (cinque) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea in occasione della quale si svolgono le elezioni. Nessun candidato deve figurare su più di una lista. Le liste contengono Cognome Nome, Indirizzo, data di nascita ed il numero di socio presso l'associazione di ogni candidato. Soci con meno di 18 anni di età non godono di diritto di voto né attivo e né passivo;
3. In mancanza di presentazione di liste di candidati ai sensi del precedente comma 2, spetta al Consiglio di Amministrazione la formazione di una lista di candidati che può contenere fino a 25 nominativi. Questa lista non deve essere firmata da parte di soci.
4. I 10 (dieci) seggi sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero dei voti, i rimanenti seggi sono attribuiti alla lista di minoranza. In presenza di una terza lista, che abbia raccolto almeno il 10 (dieci) per cento dei voti, alla seconda lista spettano 3 (tre) ed

- all'altra 2 (due) seggi.
5. Non possono essere eletti soci non in regola con il pagamento dei contributi associativi; ai consiglieri si applicano gli artt. 2382 e 2475-ter c.c. in materia di conflitto interessi.
 6. I consiglieri durano in carica quattro esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio e sono rieleggibili.
 7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, salvo quanto previsto al successivo comma 8., il consiglio di amministrazione provvede a sostituirli (per cooptazione) scegliendoli tra i primi soci non eletti delle rispettive liste nell'ultima elezione precedente ed in mancanza di questi, di sua libera scelta, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. I membri così nominati restano in carica fino allo scadere del mandato degli altri componenti il consiglio.
 8. Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori, viene a cessare l'intero Consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare con urgenza l'Assemblea Generale per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
 9. Nella prima riunione, che ha luogo dopo l'assemblea che lo ha eletto, il consiglio di amministrazione elegge il Presidente e fino a due Vice Presidenti – fissando le indennità integrative rispetto agli altri emolumenti spettanti agli altri membri del Consiglio di Amministrazione – nonché il comitato esecutivo, se costituito. I Vice Presidenti possono essere delegati dal Presidente a presiedere le assemblee parziali e lo sostituiscono in caso di impedimento o assenza temporanea.
 10. Partecipano alle adunanze del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto ed a titolo consultivo, tutte le persone di particolare competenza che il Presidente riterrà opportuno invitare. I membri del Collegio Sindacale partecipano di diritto alle riunioni del consiglio di amministrazione.
 11. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. In mancanza del direttore le funzioni di segretario sono svolte da un componente designato dal Presidente ed individuato anche tra esterni al consiglio.

Art. 22 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, ma almeno una volta ogni tre mesi.
2. La convocazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata, PEC o mail con prova dell'avvenuto ricevimento da inviarsi a ciascun consigliere e ai membri del Collegio Sindacale almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine predetto può essere ridotto a due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. Il consiglio di amministrazione può essere altresì convocato su richiesta motivata di almeno 5 (cinque) consiglieri o del Collegio Sindacale.
4. Il consiglio è validamente costituito quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.
5. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi per audio/video conferenza, a condizione che:
 - a. sia consentito al Presidente del consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei consiglieri oggetto di verbalizzazione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.

6. Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare al consiglio di amministrazione anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.
7. Il Presidente del Consorzio presiede il consiglio di amministrazione, in sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente più anziano di età tra quelli presenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ogni componente il consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono per alzata di mano.
8. I consiglieri che senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con delibera del consiglio di amministrazione e vengono sostituiti dal consiglio di amministrazione medesimo: i nuovi membri rimangono in carica fino alla prima assemblea utile.
9. Il verbale delle adunanze è redatto su apposito libro, firmato dal Presidente e dal segretario, tenuto conformemente agli artt. 2215 c.c. e seguenti.

Art. 23 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è investito della gestione del Consorzio e può compiere tutti gli atti e le operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione che comunque rientrino nelle finalità istituzionali, fatta eccezione soltanto per quelli che, per legge o per statuto, siano riservati all'assemblea.
2. E' competenza del consiglio di amministrazione, in particolare:
 - a. convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
 - b. eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti;
 - c. stabilire la costituzione e revoca del Comitato Esecutivo, determinandone il numero ed eleggendone i componenti, le competenze ed eventuali rimborsi delle spese riconosciute per la carica;
 - d. nominare il direttore;
 - e. dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
 - f. redigere i progetti di bilanci, le relazioni, il bilancio sociale ove predisposto, nonché i bilanci preventivi e il prospetto indicante il programma delle attività da svolgere da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - g. proporre all'assemblea i criteri per la determinazione dei contributi associativi;
 - h. determinazione di tutti i contributi associativi posti a carico degli associati;
 - i. deliberare sull'ammissione dei soci; provvedere alla formazione ed aggiornamento degli elenchi dei soci;
 - j. deliberare circa l'applicazione delle sanzioni a carico dei soci, il recesso e l'esclusione dei soci;
 - k. elaborare i programmi per le attività istituzionali;
 - l. approvare i regolamenti non di competenza dell'assemblea;
 - m. curare l'attuazione delle iniziative di copertura assicurativa delle produzioni dei soci e dei fondi mutualistici;
 - n. assumere, sospendere, licenziare il personale dipendente del Consorzio, fissando mansioni e retribuzioni, sulla base delle proposte del direttore, e adottare ogni altro provvedimento relativo al personale;

- o. compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che rientrino nelle finalità istituzionali, salvo quelli riservati ad altro organo del Consorzio;
 - p. chiedere, in caso di necessità, garanzie finanziarie da parte dei soci consideranti morosi;
 - q. Deliberare un eventuale richiesta di ammissione, recesso o disdetta del Consorzio ad associazioni ad enti o società cui aderisce o nelle quali detiene partecipazioni;
3. deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all'assemblea.

Art. 24 COMITATO ESECUTIVO

- 1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni specificandone i poteri, al comitato esecutivo, composto dal Presidente e da 2 (due) a 4 (quattro) consiglieri, inclusi i Vice-Presidenti.
- 2. Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente del Consorzio e da questi convocato quando lo ritenga necessario. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice-Presidente all'uopo delegato, o il più anziano di età tra quelli presenti.
- 3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni devono essere annotate con le stesse modalità stabilite per la tenuta del libro verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella riunione successiva.

Art. 25 PRESIDENTE

- 1. Il Presidente presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, se costituito, ha la rappresentanza legale del Consorzio, di fronte a terzi ed anche in giudizio, la firma sociale e dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio stesso. Può conferire mandati generali e speciali.
- 2. È autorizzato ad effettuare e a riscuotere pagamenti di terzi, compresi i contributi pubblici, rilasciandone quietanza liberatoria. Ha facoltà di nominare avvocati alle liti, attive e passive, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
- 3. Convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, se costituito.
- 4. Nei casi d'urgenza, provvede con i poteri ordinari del Consiglio di Amministrazione, adottando le relative deliberazioni, che dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
- 5. Assicurare l'esatta imputazione delle entrate e delle spese del consorzio alle attività secondo le decisioni degli organi competenti.
- 6. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente più anziano, oppure da un consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 COLLEGIO SINDACALE

- 1. Il Collegio Sindacale si compone di 5 (cinque) membri effettivi e 2 (due) supplenti.
- 2. Tutti i membri effettivi e supplenti sono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, anche fra i non soci, con modalità indicate nel regolamento associativo. Il presidente del Collegio Sindacale deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali e scelto all'interno di una rosa di soggetti professionisti indicata dall'associazione nazionale e/o locale a quale il Consorzio appartiene in conformità a quanto previsto dall'art. 1 punto 3., valutate preventivamente eventuali condizioni particolari esposte dal Consorzio.
- 3. Tre membri effettivi del Collegio Sindacale e i due supplenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali e i restanti due membri effettivi devono essere eletti dall'Assemblea fra i soci del Consorzio.
- 4. In caso di cessazione dalla carica di un membro subentra il supplente più anziano di età.

L'Assemblea successiva provvede alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale. Il mandato dei membri così eletti scade con quello degli altri in carica. Se con i membri supplenti non si completa il Collegio deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea per l'integrazione dell'Organo. L'Assemblea stabilisce il compenso annuo ed il rimborso delle spese per l'intero periodo di durata del mandato.

5. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento ed ha i doveri e poteri stabiliti dalla legge.
6. I membri del Collegio Sindacale iscritti al dei Revisori Legali esercitano, altresì, il controllo della corretta tenuta contabile e della redazione del bilancio in conformità precedente comma 5. o se appositamente incaricato anche la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis c.c., salvi i casi in cui il Consorzio decida la separazione delle funzioni o proceda volontariamente alla nomina del revisore o della società di revisione. Nel caso in cui sarà necessaria la devoluzione della revisione legale ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, questi verrà nominato e sarà disciplinato ai sensi della legge.
7. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti. I suoi membri possono in ogni momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e a controlli. Gli accertamenti eseguiti devono essere registrati nell'apposito libro dei verbali. I membri dell'organo di controllo devono essere invitati ad assistere alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi; esso scade alla data dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; alla scadenza del loro incarico, i membri che compongono il Collegio Sindacale sono rieleggibili.
9. La partecipazione alle riunioni del collegio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che:
 - a) i sindaci effettivi siano a conoscenza dei luoghi e delle modalità di collegamento;
 - b) sia possibile per il presidente del collegio sindacale accertare l'identità dei partecipanti alla riunione;
 - c) sia possibile per i partecipanti intervenire in tempo reale e simultaneamente alla discussione, nonché visionare, spedire e/o ricevere eventuali documenti.
10. Nell'espletamento delle proprie funzioni il collegio sindacale potrà avvalersi, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, di collaboratori qualificati.

Art. 27 DIRETTORE

1. Il Direttore, che ne determina i poteri e il trattamento economico, nominato dal consiglio di amministrazione, è il responsabile del funzionamento operativo della struttura ed è il capo del personale. Al Direttore è affidata la gestione dell'ente; esso sovrintende a tutto l'andamento tecnico, amministrativo, finanziario e contabile dell'associazione per poter condurre la normale gestione dell'azienda, fatta eccezione per la definizione degli obiettivi globali e delle relative strategie che spetta in esclusivo al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore partecipa, in veste consultiva, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
3. In particolare, svolge i seguenti compiti:
 - a. cura, sulla base delle direttive del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
 - b. dirige l'attività dell'Organizzazione, avendo la responsabilità dei servizi e degli

- uffici della sede, degli eventuali uffici distaccati, alla cui direzione e organizzazione provvede;
- c. ha la responsabilità del personale e propone agli organi competenti l'organico e il relativo trattamento economico, ne stabilisce le attribuzioni e propone l'adozione dei relativi provvedimenti, compresi quelli disciplinari;
 - d. esercita le funzioni demandategli dalle norme contrattuali e regolamentari relative al personale nonché quelle eventualmente attribuitegli dal consiglio di amministrazione;
 - e. ha la responsabilità amministrativa e contabile del Consorzio;
 - f. partecipa alle riunioni degli Organi sociali ed esercita le funzioni di segretario, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardino direttamente.
4. In caso di assenza o impedimento del Direttore o di vacanza della carica, tutte le sue funzioni, anche delegate, vengono assunte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Direttore costituisce prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

TITOLO VI – FONDI MUTUALISTICI

ART. 28 FONDI MUTUALISTICI

- 1. Con delibera dell'assemblea possono essere costituiti uno o più fondi mutualistici, cui sono versati i contributi dei soci che abbiano volontariamente aderito ai fondi. I fondi possono beneficiare di contributi dell'Unione Europea, nazionali o regionali o locali, ove previsti.
- 2. I fondi sono patrimonio autonomo, con destinazione vincolata agli scopi per cui sono stati costituiti, al fine di erogare compensazioni, nei limiti delle disponibilità, soltanto agli imprenditori agricoli aderenti ad essi. I soci non possono far valere su di essi crediti inerenti il rapporto associativo con il Consorzio.
- 3. Le iniziative mutualistiche sono deliberate dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione, per le rispettive competenze. I regolamenti di gestione sono deliberati dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione. La predisposizione e l'istruttoria degli atti è competenza del comitato di gestione di ciascun fondo.
- 4. I fondi possono erogare compensazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo le norme previste nei regolamenti di gestione.
- 5. Il controllo sulla gestione è competenza del Consiglio di Amministrazione, quale Comitato di sorveglianza ai sensi della normativa vigente.

ART. 29 – COMITATI DI GESTIONE DEI FONDI MUTUALISTICI

- 1. La gestione operativa di ciascun Fondo è affidata ad un Comitato di Gestione composto da 3 (tre) a 10 (dieci) membri eletti dall'Assemblea Generale. Possono assumere questa funzione anche i membri del Consiglio di Amministrazione. I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Comitato di Gestione, in attuazione delle delibere dell'Assemblea e del consiglio di amministrazione provvede alla gestione operativa del Fondo. Nella prima riunione, dopo l'assemblea che lo ha eletto, il comitato elegge, fra i suoi membri, un coordinatore/presidente con il compito, tra l'altro, di redigere i verbali delle riunioni ove non previsto diversamente dal Regolamento del fondo.
- 2. Il comitato è convocato presso la sede o altrove nel territorio dello Stato dal coordinatore quando lo reputi opportuno a mezzo lettera raccomandata, mail con prova dell'avvenuto ricevimento o PEC almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, inviata ai membri del comitato e del Collegio Sindacale. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante PEC inviata almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Il comitato può essere altresì convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi

- membri o dal Presidente dell'organo di controllo.
3. Il comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Le votazioni normalmente avvengono in forma palese e comunque in modo di garantire l'individuazione dei voti espressi da ciascun componente. A parità di voti prevale il voto del coordinatore/presidente. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a più di tre riunioni consecutive decadono dall'incarico e sono sostituiti da soci, aderenti al fondo, cooptati. I cooptati restano in carica fino alla scadenza degli altri membri.

ART. 30 – ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEI FONDI MUTUALISTICI

1. I Comitati sono investiti della gestione dei Fondi Mutualistici e potranno compiere tutti gli atti e operazioni previste dai regolamenti dei relativi Fondi. In particolare, in esecuzione delle direttive dell'assemblea i comitati hanno il compito di definire annualmente il funzionamento del fondo, proponendo la determinazione dei contributi annuali, la formazione del prospetto di liquidazione degli indennizzi, la valutazione ed il controllo dei danni, che sono approvati dal consiglio di amministrazione e ogni altra disposizione in relazione e attuazione del regolamento del relativo Fondo.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 31 SCIoglimento

1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento dell'Ente nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.
2. In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio netto sarà devoluto ad altri Enti con finalità analoghe o con finalità mutualistiche ed assistenziali all'agricoltura svolta nella Provincia Autonoma di Bolzano, da stabilirsi dall'Assemblea Generale.
3. Per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione e per la designazione del liquidatore, ovvero del collegio dei liquidatori e dei loro poteri, nonché la devoluzione del patrimonio, occorre, in Assemblea Straordinaria, il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci o delegati.

ART. 32 RINVIO A NORME DI LEGGE

1. Al Consorzio si applicano, per quanto non disciplinato dal presente statuto, le disposizioni relative alle associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile.
2. Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la verifica da parte delle autorità competenti a norma delle disposizioni di legge vigenti.